

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MATTARELLA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1990**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sullo statuto e modalità di funzionamento dei Centri culturali, con scambio di lettere, firmato a Berlino il 10 luglio 1984

ONOREVOLI SENATORI. - 1. L'articolo 11 dell'Accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e la Repubblica democratica tedesca stabilisce che «le due Parti contraenti, tenendo conto degli scopi del presente Accordo e animate dal desiderio comune di facilitare al pubblico di ciascuno Stato l'accesso alla cultura dell'altro, apriranno centri culturali sulla base della reciprocità. Lo statuto e le modalità di funzionamento di questi centri faranno oggetto di uno specifico accordo».

In tal modo l'Italia è il secondo paese occidentale, dopo la Francia, ad avere acquisito il diritto di istituire a Berlino Est un proprio Centro culturale aperto al pubblico locale.

L'istituzione dei Centri culturali rispettivamente a Roma e a Berlino Est porterà pertanto a una maggiore conoscenza reciproca con risultati che trascendono il campo puramente culturale.

Lo specifico Accordo sullo statuto e modalità di funzionamento dei Centri culturali, firmato contestualmente all'Accordo di collaborazione culturale, regola, sulla base della stretta reciprocità, le attività dei Centri stessi e costituirà pertanto la base giuridica per il loro funzionamento. Esso è analogo nelle grandi linee all'Accordo stipulato tra la Repubblica democratica tedesca e la Francia, con alcuni adattamenti che tengono conto delle nostre specifiche esigenze.

2. Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo si segnala la particolare importanza dell'articolo 1, che, assegnando ai Centri culturali il compito di avvicinare direttamente il pubblico ai valori culturali nazionali del rispettivo Stato, elenca le attività dei Centri stessi, che coprono una vasta gamma di iniziative dirette non solo ad una stretta cerchia di specialisti, ma anche ad una vasta platea di fruitori.

Gli articoli 2, 3 e 4 stabiliscono in dettaglio lo *status* del direttore, del vice direttore e degli altri collaboratori dei Centri culturali, accordando loro quelle facilitazioni, anche di natura

doganale, atte a rendere più agevole lo svolgimento delle loro funzioni. L'articolo 5 concede ai Centri stessi facilitazioni doganali per consentire una più efficace attuazione della loro attività.

Gli articoli 6 e 7 concernono gli immobili in cui avranno sede i Centri, che verranno scelti di comune accordo dalle due Parti.

3. Dell'Accordo fa parte integrante uno scambio di note secondo cui, «fino alla stipulazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca di una apposita Convenzione a carattere generale diretta ad evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito o sul patrimonio», resta inteso che le retribuzioni, ad esclusione delle pensioni, corrisposte al direttore, al vice direttore ed ai collaboratori del Centro culturale di uno Stato per la loro attività nel Centro sono soggette ad imposizioni solamente da parte dello Stato «di invio». In tal modo si è fatto salvo il principio secondo cui la materia deve rientrare in un trattato generale per evitare le doppie imposizioni e nello stesso tempo si è permesso al personale dei Centri culturali di corrispondere le imposte solamente in base all'ordinamento giuridico del proprio Paese.

4. Alla ratifica dell'Accordo si provvede con il presente disegno di legge che comporta un onere di lire 1.007 milioni per il 1990 e 907 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, a carico del capitolo 6856 del Ministero del tesoro per il 1990, utilizzando l'accantonamento previsto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali», come ampiamente illustrato nella relazione tecnica.

5. Il disegno di legge, presentato in Parlamento nella precedente legislatura (Atto Senato n. 1985) e decaduto per lo scioglimento delle Camere, venne riapprovato dal Consiglio dei Ministri il 7 novembre 1987 e ripresentato al Senato nell'aprile del 1988 (Atto Senato n. 987). Esso prevedeva un onere finanziario annuo di lire 40 milioni da imputare a diversi

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

capitoli di spesa del Ministero degli affari esteri. Il Senato, prima ancora dell'assegnazione del disegno di legge alla Commissione competente, chiese la presentazione della relazione tecnica ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 2, comma 2.

Dalla redazione di detta relazione tecnica emerse un onere notevolmente superiore a quello previsto (lire 1.007 milioni per il 1990 e

lire 907 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992), per cui, d'intesa con il Ministero del tesoro e acquisite nuovamente le adesioni degli altri Ministeri concertanti, si ritenne opportuno, il 23 gennaio 1990, ritirare dal Senato il disegno di legge n. 978 e presentare un nuovo testo con l'adeguamento della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, commi 2 e 4. - Vengono stabilite le attività degli istituti culturali a Roma e Berlino, e sono fornite indicazioni su manifestazioni da realizzare nei programmi di scambio. Per le esecuzioni delle attività che l'Istituto italiano di cultura in Berlino dovrà svolgere è prevista una spesa annua di lire 75 milioni che è pari al sussidio attualmente corrisposto ad altri istituti italiani di cultura che svolgono analogo volume di attività e che hanno pertanto dimensioni comparabili.

Articolo 2, comma 1. - Viene previsto, per l'organico dell'istituto, un posto di direttore e uno di vice direttore che saranno coperti nell'ambito della revisione del contingente del personale di ruolo in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero stabilito annualmente secondo le procedure indicate all'articolo 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

La relativa spesa annua di lire 240 milioni è stata determinata sulla base delle tabelle, aggiornate all'anno in corso, delle indennità spettanti al personale sopra menzionato e riferite ai Paesi dell'area cui è inserita la Repubblica democratica tedesca.

2. - Si stima la necessità di assumere un impiegato per il settore amministrativo, due addetti alla segreteria e biblioteca, nonché due addetti rispettivamente alla ricezione e alla sicurezza. La spesa annua di lire 230 milioni è stata determinata sulla base della tabella di cui all'articolo 29 della citata legge n. 604 del 1982 aggiornata all'anno corrente e riferita a Paesi dell'area cui è inserita la Repubblica democratica tedesca.

Articolo 3. - Tale articolo prevede la possibilità per i Centri culturali in questione di stipulare contratti per prestazioni di servizio. Tale norma non reca oneri, ma è solo strumentale all'articolo 1, commi 1 e 2.

Articoli 4, 5 e 7. - Detti articoli prevedono reciproche esenzioni fiscali secondo il principio della reciprocità.

Viene prevista, viceversa, l'ordinaria applicabilità dei rispettivi regimi contributivi previdenziali.

Articolo 6, comma 2. - Per la sede da destinare al futuro Istituto italiano di cultura a Berlino è previsto l'affitto di un immobile di 1390 metri quadrati con un canone mensile di 35.000 marchi (lire 26 milioni circa al cambio ufficiale di 1 marco 740 lire) per un importo, su base annua, di lire 312 milioni.

Quanto, poi, alle spese di funzionamento previste in lire 50 milioni annui, è stato seguito il medesimo criterio per il calcolo delle spese di cui all'articolo 1 che tiene conto della prevedibile dimensione e del volume di attività che il futuro esercizio dovrà porre in essere.

Infine, poichè l'Accordo prevede specificamente che le spese per l'arredamento dei Centri culturali saranno a carico dello Stato inviante, è stata prevista una spesa di lire 100 milioni precisando, peraltro, che essa non avrà carattere continuativo, ma sarà limitata al primo anno di attività dell'Istituto italiano di cultura.

## RIEPILOGO ONERI

Alla luce di quanto sopra precisato gli oneri sono stati quantificati come segue:

*(in milioni di lire)*

	1990	1991	1992
- sussidio .....	75	75	75
- un direttore e un vice direttore .....	240	240	240
- cinque unità di personale amministrativo .....	230	230	230
- canone annuo per fitto locale .....	312	312	312
- mobilio .....	100	-	-
- spese di funzionamento .....	50	50	50
Totale ...	1007	907	907

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sullo statuto e le modalità di funzionamento dei Centri culturali, con scambio di lettere, firmato a Berlino il 10 luglio 1984.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. Per quanto concerne il personale da destinare al Centro culturale della Repubblica italiana, previsto dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, restano ferme le relative disposizioni contenute nella legge 25 agosto 1982, n. 604.

## Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.007 milioni per il 1990, in lire 907 milioni per il 1991 e in lire 907 milioni per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Ratifica ed esecuzione Accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA SULLO  
STATUTO E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI CULTURALI

---

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Tedesca

ANIMATI dal desiderio di diffondere reciprocamente la conoscenza dei valori culturali rispettivamente della Repubblica Italiana e della Repubblica Democratica Tedesca e di contribuire così a sviluppare la cooperazione tra i due Stati nello spirito del rispetto reciproco,

TENENDO PRESENTE l'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ed in particolare le decisioni che si riferiscono alla cooperazione e agli scambi nel settore culturale,

CON RIFERIMENTO agli scopi e alle disposizioni stabiliti nell'Accordo stipulato il 10 luglio 1984 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Tedesca sulla cooperazione culturale ed in particolare all'Articolo 11 di tale Accordo, concernente l'apertura di centri culturali sulla base della reciprocità,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. - I Centri culturali hanno sede a Roma e a Berlino. Essi hanno il compito di avvicinare direttamente il pubblico ai valori culturali - nazionali del rispettivo Stato.

2. - Le attività dei Centri culturali comprendono:

- l'insegnamento della lingua italiana e, rispettivamente, tedesca;

./.

- proiezioni cinematografiche;
- manifestazioni artistiche quali recite teatrali, concerti e mostre;
- diverse manifestazioni nei settori della cultura, quali conferenze, colloqui ed altri incontri;
- prestiti di film, dischi, diapositive ed altri mezzi audiovisivi;
- l'istituzione di una sala di lettura che consenta di consultare libri, riviste ed altre pubblicazioni, nonchè di prendere in prestito libri e pubblicazioni non periodiche;
- la pubblicazione e la diffusione di programmi ed informazioni culturali, scientifiche e tecniche;
- nonchè eventualmente la vendita di oggetti di rilevanza artistica in conformità alle norme di legge vigenti nel rispettivo Stato e sulla base di una intesa speciale da concordare tra le Parti contraenti.

3. - Le Parti contraenti porteranno preventivamente a reciproca conoscenza i programmi e le informazioni culturali che verranno diffuse ai sensi del Comma 2° del presente Articolo.

4. - I Centri culturali potranno partecipare anche alle manifestazioni culturali realizzate nell'ambito dei Programmi per gli Scambi e la Cooperazione, che verranno elaborati dalla Commissione Mista per la Cooperazione culturale istituita ai sensi dell'Articolo 13 dell'Accordo sulla Cooperazione Culturale.

#### Articolo 2

1. - Il Centro culturale della Repubblica Italiana verrà diretto da un Direttore, assistito da un Vice Direttore. Entrambi saranno cittadini della Repubblica Italiana e verranno nominati dal Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

Il Centro culturale della Repubblica Democratica Tedesca verrà diretto da un Direttore, assistito da un Vice Direttore. Entrambi saranno cittadini della Repubblica Democratica Tedesca e verranno nominati dal Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica Democratica Tedesca.

Ciascuna Parte può nominare come Direttore e Vice Direttore del Centro, membri del personale diplomatico della propria Ambasciata, appositamente inviati per tale scopo. .

2. - I collaboratori del Centro culturale della Repubblica Italiana verranno assunti dal Ministero per gli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed i collaboratori del Centro culturale della Repubblica Democratica Tedesca dal Ministero per gli Affari Esteri della Repubblica Democratica Tedesca. I collaboratori dei due Centri culturali saranno cittadini della Repubblica Italiana ovvero della Repubblica Democratica Tedesca.

L'impiego dei cittadini dello Stato ricevente nei Centri culturali avverrà in conformità alle disposizioni generali dello Stato ricevente stesso.

3. - I Ministeri per gli Affari Esteri dei due Stati si informeranno reciprocamente della nomina del Direttore e del Vice Direttore dei Centri culturali, nonché della data del loro arrivo e della loro partenza definitiva. Essi si informeranno reciprocamente anche dell'assunzione dei collaboratori dei Centri culturali, nonché della data del loro arrivo e della loro partenza definitiva e dell'inizio e del termine della loro attività presso il Centro culturale.

### Articolo 3

Le Parti contraenti, rappresentate a tal fine dai Direttori dei loro Centri culturali, avranno diritto di stipulare contratti per prestazioni di servizi connesse all'attività dei Centri culturali.

Articolo 4

1. - Ogni Parte contraente garantirà - sulla base della reciprocità ed in conformità alle norme di legge dello Stato ricevente - al Direttore, al Vice Direttore ed ai collaboratori del Centro culturale dell'altra Parte, ogni facilitazione per il rilascio dei permessi di soggiorno o di documenti equipollenti.

Tali persone otterranno gratuitamente tramite il Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente un certificato di soggiorno o un documento equipollente limitato nel tempo, per se stesse, i loro coniugi ed i loro figli minori.

2. - Il Direttore, il Vice Direttore ed i collaboratori del Centro culturale della Repubblica Italiana, nonchè i loro coniugi ed i loro figli minori saranno soggetti all'ordinamento della Repubblica Italiana in materia di previdenze sociali.

Il Direttore, il Vice Direttore ed i collaboratori del Centro culturale della Repubblica Democratica Tedesca, nonchè i loro coniugi ed i loro figli minori saranno soggetti all'ordinamento della Repubblica Democratica Tedesca in materia di previdenze sociali.

3. - Ciascuna Parte contraente concederà al Direttore, al Vice Direttore ed ai collaboratori del Centro culturale dell'altra Parte, a condizione di reciprocità, entro un anno dalla data del primo stabilimento, l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali per l'importazione del mobilio e degli effetti personali, nonchè della propria autovettura. La riesportazione dei suddetti beni è consentita in franchigia doganale.

4. - Il Direttore, il Vice Direttore ed i collaboratori del Centro culturale della Repubblica Italiana saranno soggetti alla legislazione della Repubblica Italiana in materia di diritto del lavoro.

./.

Il Direttore, il Vice Direttore ed i collaboratori del Centro Culturale della Repubblica Democratica Tedesca saranno soggetti alla legislazione della Repubblica Democratica Tedesca in materia di diritto del lavoro.

5. - Le disposizioni di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicheranno ai collaboratori dei Centri culturali che siano cittadini dello Stato ricevente ed ai cittadini dello Stato inviante che abbiano la loro residenza permanente nello Stato ricevente.

#### Articolo 5

I Centri culturali saranno esentati, a condizione di reciprocità, nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge dello Stato ricevente, dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposta o tassa dovuti per l'importazione, ed eventualmente per l'esportazione, dei materiali e delle attrezzature, necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali concordate dei Centri stessi.

Resta inteso che i beni destinati a mostre o ad altre manifestazioni culturali e artistiche organizzate dai Centri culturali saranno ammessi al beneficio della temporanea importazione. Per detti beni la garanzia doganale per la riesportazione verrà prestata, mediante atto formale di impegno, dal Direttore del Centro culturale interessato.

I beni da importare e da riesportare dovranno essere dichiarati alle Autorità doganali secondo le norme interne dello Stato ricevente.

Articolo 6

1. - Gli ambienti necessari all'esercizio dell'attività dei Centri culturali verranno scelti in comune dalle Parti contraenti. Lo Stato ricevente avanzerà delle proposte per facilitare la scelta.
2. - La responsabilità e le spese per la locazione ed eventualmente per l'acquisto nonchè per l'arredamento dei Centri culturali saranno a carico dello Stato inviante.
3. - Per le spese per eventuali modifiche edilizie ovvero di ristrutturazione edilizia dei Centri culturali verranno stipulati specifici accordi scritti.

Articolo 7

1. - Ciascuna Parte contraente esonererà l'altra, a condizione di reciprocità, dal pagamento di tasse, imposte o tributi nazionali, regionali o comunali derivanti dall'acquisto o dalla locazione di immobili destinati ad ospitare i Centri culturali.
2. - Ogni modifica della proprietà degli immobili destinati all'attività di un Centro culturale di una delle Parti contraenti o che vengano già utilizzati a tal fine, sarà soggetta all'autorizzazione dell'altra Parte contraente.

Articolo 8

Ferme restando le disposizioni del presente Accordo, i Centri culturali osserveranno la legislazione interna dello Stato ricevente.

### Articolo 9

Per tutte le questioni del Centro culturale della Repubblica Italiana che necessitano di consultazioni o di intese è competente il "Büro für Kulturzentren" (Ufficio per i Centri culturali) della Repubblica Democratica Tedesca.

Per tutte le questioni del Centro culturale della Repubblica Democratica Tedesca che necessitano di consultazioni e di intese è competente il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

### Articolo 10

La Commissione Mista istituita dall'articolo 13 dell'Accordo sulla Cooperazione culturale verrà informata ad ogni sessione delle attività dei Centri culturali.

Le questioni relative all'attività dei Centri culturali verranno trattate dalle Parti contraenti attraverso i normali canali diplomatici.

### Articolo 11

Il presente Accordo è soggetto a ratifica o approvazione secondo le norme interne di ciascuna Parte contraente.

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione. Esso resterà in vigore per un periodo di cinque anni, la sua validità verrà di volta in volta prorogata di altri cinque anni se nessuna

delle Parti contraenti lo denuncerà per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza della sua validità.

Fatto a Berlino, il 10 luglio 1984 in due originali, ciascuno in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for the Italian government, and the signature on the right is for the German government. Both signatures are written in a cursive, flowing style.



## TESTO DELLE LETTERE

Berlino, 10 Luglio 1984


Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Tedesca, firmato in data odierna a Berlino sullo statuto e le modalita' di funzionamento dei Centri culturali e di proporre quanto segue:

Fino alla stipulazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Tedesca di una Convenzione a carattere generale diretta ad evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito o sul patrimonio, resta inteso che le retribuzioni, ad esclusione delle pensioni, corrisposte al Direttore, al Vice Direttore e ai collaboratori del Centro Culturale di uno Stato per la loro attivita' nel Centro, sono soggette ad imposizione solamente da parte dello Stato di invio. Le retribuzioni sono invece soggette ad imposizioni solamente da parte dello Stato di ricezione quando il collaboratore e' cittadino dello Stato di ricezione o vi ha la residenza permanente.

La Prego di confermarmi il Suo consenso su quanto precede. Propongo che questa intesa entri in vigore alla stessa data dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Tedesca sullo Statuto e le modalita' di funzionamento dei Centri Culturali.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia piu' alta considerazione.



(Giulio Andreotti)

.....  
I.  
Ignor Oskar Fischer  
Ministro degli Affari Esteri  
alla Repubblica Democratica Tedesca

Berlino, 10 Luglio 1984

Eccellenza,

ho l'onore di confermarLe la ricezione della Sua lettera del 10 Luglio 1984 riguardante l'Accordo tra il Governo della Repubblica Democratica Tedesca e il Governo della Repubblica Italiana sullo Statuto e le modalità di funzionamento dei Centri Culturali, lettera del seguente tenore:


"Ho l'onore di riferirLe all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Tedesca, firmato in data odierna a Berlino sullo Statuto e le modalità di funzionamento dei Centri Culturali e di proporre quanto segue:

Fino alla stipulazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Tedesca di una Convenzione a carattere generale diretta ad evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito o sul patrimonio, resta inteso che le retribuzioni, ad esclusione delle pensioni, corrisposte al Direttore, al Vice Direttore e ai collaboratori del Centro Culturale di uno Stato per la loro attività nel Centro sono soggette ad imposizione solamente da parte dello Stato di invio. Le retribuzioni sono invece soggette ad imposizione solamente da parte dello Stato di ricezione quando il collaboratore è cittadino dello Stato di ricezione o vi ha la residenza permanente.

La prego di confermarLe il Suo consenso su quanto precede. Propongo che questa intesa entri in vigore alla stessa data dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Tedesca sullo Statuto e le modalità di funzionamento dei Centri Culturali".

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica Democratica Tedesca concorda su questa proposta e che la Sua lettera e la mia risposta costituiscono una intesa tra la Repubblica Democratica Tedesca e la Repubblica Italiana che sarà parte integrante dell'Accordo tra i nostri due Stati.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.



(Oskar Fischer)

---

.E.  
F. Giulio Andreotti  
Ministro degli Affari Esteri  
della Repubblica Italiana